

Accordo di Collaborazione

tra

il Comitato Nazionale per le celebrazioni di Giovanni Domenico Cassini 2025 nel IV centenario della nascita di seguito denominato “Comitato” con sede in Bologna, Via Gobetti 93/3 – codice fiscale 92043250585 rappresentato dal suo Presidente, Prof. Bruno Marano, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 24/11/1945 nominato con il verbale n. 1 del Comitato del 17/04/2025 e con attestazione del MIC prot. n. 8839 del 23/04/2025.

e

la Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), con sede legale in Vicolo dell’Osservatorio 5, 35122, Padova, codice fiscale 97495670156, rappresentato dal suo Presidente, Prof.ssa Valeria Zanini, nata a Vicenza il 29/10/1970

PREMESSO CHE:

- Il Comitato è un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove attività culturali, artistiche e musicali legate alla figura di Giovanni Domenico Cassini, illustre astronomo nato a Perinaldo (IM)
- La SISFA è un'organizzazione senza scopo di lucro volta a promuovere e supportare eventi culturali per lo studio e la diffusione della storia della fisica e dell’astronomia
- Che il Comitato ha richiesto ed ottenuto un finanziamento dal Ministero della Cultura (MIC) per la programmazione, promozione e cura dello svolgimento delle manifestazioni per le celebrazioni del quarto centenario della nascita di Giovanni Domenico Cassini.
- Entrambe le parti intendono collaborare per la realizzazione di eventi che valorizzino la cultura e la diffusione della scienza, con riferimento alle opere di Giovanni Domenico Cassini.
- Il Comitato ha previsto un contributo economico di € 1.000,00 alla SISFA, secondo quanto riportato nel budget preventivo approvato dai componenti del Comitato stesso, verbale n. 2 in data 12/05/2025

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1: Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra il Comitato e la SISFA a supporto delle spese relative alla partecipazione di relatori invitati alla sessione “Gian

Domenico Cassini: 400 anni dalla nascita” del XLV Congresso SISFA (Genova, 9-12 settembre 2025).

Articolo 2: Programma delle attività

Le spese previste dalla SISFA con il contributo economico del comitato riguarderanno il rimborso per spese di pernottamento e viaggi per i relatori invitati al congresso.

Articolo 3: Impegni della SISFA

1. La SISFA si impegna che tutte le attività realizzate col contributo del Comitato siano previste nella proposta approvata dal MIC e coerenti ad essa.
2. La SISFA provvederà alla selezione dei relatori invitati, alla definizione del programma degli eventi e alla promozione degli stessi.
3. La SISFA collaborerà con il Comitato per la promozione degli eventi attraverso i propri canali di comunicazione e supporterà la divulgazione delle iniziative presso la cittadinanza.
4. La SISFA si impegna a mostrare il logo del Comitato per le Celebrazioni di G.D. Cassini su tutto il materiale promozionale e informativo relativo agli eventi organizzati in collaborazione con il Comitato, inclusi volantini, manifesti, siti web, e altri media.
5. Se la SISFA si avvarrà di terze società, Associazioni culturali, Agenzie o similari per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo, lo farà secondo la propria normativa e le proprie procedure.
6. La SISFA si impegna a presentare al Comitato una relazione finale descrittiva su quanto realizzato e sui risultati raggiunti con il contributo dei € 1000,00 (€ mille), al termine dell'anno solare 2025.
7. La SISFA si impegna a presentare al Comitato un rendiconto dettagliato, in forma tabellare, delle spese effettivamente sostenute comprendente anche l'elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data).
8. La SISFA si impegna a presentare al Comitato copia di tutti i giustificativi di spesa e dei rispettivi pagamenti (bonifici, assegni etc.).
9. La SISFA si impegna a presentare al Comitato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), relativa alle spese effettivamente sostenute per l'attuazione dell'Accordo, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili.
10. La SISFA si impegna a presentare al Comitato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) attestante che la SISFA prende atto ed accetta che qualora non fosse stato possibile procedere al completamento delle iniziative stabilite nell'Accordo, la quota di contributo ricevuto decurtato delle somme effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, verrà restituita al Comitato mediante accredito sul

conto 000107329230 (IBAN: IT 02 V 02008 02462 000107329230) ad esso intestato.

Articolo 4: Impegni del Comitato

1. Il Comitato si impegna a versare un contributo economico di € 1.000,00 alla SISFA, a seguito della richiesta della SISFA del 26/06/2025 qui allegata, per sostenere le spese organizzative e logistiche degli eventi.
2. Il Comitato avrà il diritto di approvare ogni attività proposta dalla SISFA, assicurando che tutte le attività siano coerenti con gli obiettivi e la missione del Comitato.
3. Il Comitato si impegna ad affidare a un membro del Comitato stesso il ruolo di supervisore delle attività, con il compito di supportare la SISFA nell'organizzazione e realizzazione degli eventi.

Articolo 5: Obblighi delle parti

1. Il Comitato ed la SISFA si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto delle attività culturali legate alla figura di G.D. Cassini. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del logo e dell'identità del Comitato per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici nuovi accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine del Comitato stesso.

Articolo 6: Modalità di Pagamento del Contributo

1. Il Comitato erogherà il contributo economico di € 1.000,00 alla SISFA in una rata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Il contributo andrà versato all'IBAN della SISFA IT34G0306909606100000119180.

Articolo 7: Durata dell'Accordo e Rinnovo

1. Il presente Accordo ha una durata di un anno, rinnovabile, a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine, l'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le parti, da formalizzarsi almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Articolo 8: Risoluzione dell'Accordo

1. In caso di inadempimento da parte di una delle parti degli obblighi previsti dal presente Accordo, l'altra parte potrà risolvere l'Accordo previo avviso scritto con un preavviso di 60 giorni mediante comunicazione da trasmettere all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia della risoluzione.

Articolo 9: trattamento dei dati personali

1. Il Comitato ed la SISFA dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per le attività precontrattuali o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo. Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs 30/06/2003 n. 196 come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 10: Disposizioni Finali

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole tra le parti. Nel caso in cui non sia possibile, la controversia sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
2. Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano. Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
3. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo le parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti di volta in rilievo.
4. Il presente Accordo è redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti.

Articolo 11: Registrazione e Spese

1. Il presente Accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente Accordo, sono a carico del Comitato.

Bologna (BO) / Padova (PD), 22 luglio 2025

Per Il Comitato

Il Presidente

(Prof. Bruno Marano)

Per la SISFA

Il Presidente

(Prof.ssa Valeria Zanini)